

DIRITTO CANONICO E FEDE

Nel contesto delle due relazioni ascoltate vorrei comunicare una riflessione di approfondimento circa il rapporto tra la legge della Chiesa e la fede.

Possiamo partire dalla definizione di legge in genere che dà S. Tommaso: «*Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata*»¹. S. Tommaso stesso spiega questa definizione. “Legge” viene da “ligare”, in quanto obbliga ad una determinata azione, di cui regola e misura è la legge stessa². La ragione è il primo principio degli atti umani perché ordina ad un fine. Essendo in questo modo la regola e la misura dell’agire dell’uomo, la legge è un qualcosa che riguarda la ragione. Il fine della legge è il bene comune per il fatto che l’uomo è parte di una comunità e quindi raggiunge la sua felicità perfetta solo all’interno della felicità comune³. Poiché la legge è imposta come regola e misura dell’agire umano, essa ha forza obbligatoria solo se essa viene diretta a coloro che debbono agire secondo essa. Questo avviene per mezzo della promulgazione, che fa sì che la legge sia conosciuta da coloro che la debbono seguire⁴.

Penso che questa definizione, sebbene negli elementi sopra descritti si possa applicare anche la legge ecclesiastica, tuttavia appare insufficiente senza l’aggiunta di qualche altro elemento e senza la spiegazione di che cosa si intenda per bene comune nella Chiesa.

Per un’adeguata definizione di legge ecclesiastica, al primo elemento della definizione di S. Tommaso a mio parere è da aggiungere «*lumine fidei et caritate atque gratia Spiritus Sancti informata*». La definizione che risulta è: «*Quaedam rationis ordinatio, lumine fidei et caritate atque gratia Spiritus Sancti informata, ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata*». Basti pensare al primo e fondamentale canone posto dall’Assemblea di Gerusalemme, narrataci da At 15, canone che ha regolato la vita della Chiesa fin dai tempi apostolici e le ha dato l’identità di nuovo popolo di Dio e non di una setta all’interno del giudaismo: la necessità del solo battesimo per la salvezza, quindi della fede in Gesù Cristo, e non l’osservanza della legge di Mosè. Gli Apostoli riuniti con gli anziani dicono: «Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi...».

¹ Cf. S. Th. I-II, q.90, a.4 corp. Gli autori fanno riferimento anche alle definizioni di F. Suarez: «*Iussum legitimi superioris, propter bonum subditum, commune, stabile, rite promulgatum*». «*Commune praeceptum iustum ac stabile sufficienter promulgatum*» (De legibus, lib. I, capp. 6 e 12, n. 5).

² Cf. *Summa Theologiae* I-II, q. 90, a. 1 corp.; a. 2 corp.

³ Cf. *ibid.*

⁴ Cf. *ibid.*, art. 4, corp.

Posto questo, è necessario chiarire che cosa intendiamo per bene comune nella Chiesa. Anche qui entra in gioco la fede. Secondo la GS 26a c'è una stretta relazione tra il bene comune e il bene individuale, in quanto il bene comune è il valore o utilità comune e insieme la condizione strumentale per la perfezione e l'utilità della singola persona umana e dei gruppi sociali.

Poiché la Chiesa, come società, è segno della presenza salvifica di Cristo, il concetto di bene comune in essa dev'essere considerato innanzitutto sotto l'aspetto teologico. Il bene comune inteso in senso canonico, quindi, non può fare astrazione dal concetto teologico di esso. Nella Chiesa, infatti, Cristo è il principio del bene sia comune sia dei singoli, in quanto tutti i beni della Chiesa sono beni di Cristo.

Nella Chiesa il bene comune inteso in senso teologico è la vita della grazia, cioè la comune partecipazione al mistero di Cristo vivente nella Chiesa, quindi alla vita della Trinità, come affermava Paolo VI nella sua allocuzione del 17 febbraio 1973⁵; è partecipazione alla vita della grazia di comunione con Dio e i fratelli per mezzo della professione della fede e dei sacramenti, nella quale comunione consiste la salvezza delle anime, che poi è il bene stesso dei singoli. Giovanni Paolo II nel 26 febbraio 1983⁶ in qualche modo completa il pensiero di Paolo VI quando definisce il bene comune come l'attuazione della comunione ecclesiale. La Chiesa, per Giovanni Paolo II, attua la comunione nella misura in cui riconosce la dignità della persona umana nella libertà, che veramente si trova in Cristo ed è completata con l'esperienza della comunione ecclesiale, che è comunione con la Trinità; l'ordinamento giuridico ecclesiale tende al fine di instaurare la pace nella comunione, la quale pace è la carità. La comunione ecclesiale, infatti, spirituale e nello stesso tempo visibile, richiede un qualche ordinamento giuridico esterno, cioè il bene comune esterno, come complesso delle condizioni e delle istituzioni canoniche, che permettono la realizzazione propria ai singoli fedeli e alla comunità, cioè lo stesso bene comune interno, che è la carità di Dio partecipata agli uomini. Il bene comune esterno è finalizzato al bene comune interno, il cui perseguimento perfeziona la persona umana sotto l'aspetto sia naturale che soprannaturale. Tuttavia è da tener conto che molti mezzi per il perseguimento del bene comune interno, in quanto istituzioni ecclesiali volute da Cristo, cioè di diritto divino, sono determinati dallo stesso bene comune interno.

Come si può vedere, un'opposizione tra il bene comune e il bene dei singoli nella Chiesa può essere superata soltanto in riferimento a Cristo, che è il principio del bene sia del singolo che di tutta la comunità ecclesiale. Tensioni tra il bene del singolo e il bene comune si possono avere solo nella sfera del bene comune esterno. Tutti coloro che sono di Cristo partecipano della stessa vita divina, quindi della carità divina, e tendono all'attuazione

⁵ Cf. All. Al II Congr.Int. Dir. Can., 17 sett. 1973, *Communicationes* 5 (1973) 126-127.

⁶ Cf. All. Alla R. Rota, 26 febr. 1983, *AAS* 75/1 (1983) 556-557.

della salvezza, che è bene nello stesso tempo personale e comune. Allora, quando si dice che fine della legge ecclesiastica è il bene comune, si deve intendere questo nel senso di bene comune interno, la carità di Dio partecipata alla Chiesa comunità umana di salvezza, in quanto la stessa legge ecclesiastica è uno dei mezzi facenti parte del bene comune esterno canonico per il raggiungimento di quello interno. Non è evidentemente accettabile che il fine della legge ecclesiastica sia il bene comune, intendendolo nel senso formale e riduttivo di ordine puramente esterno al quale dovrebbe essere subordinato il bene soprannaturale del singolo fedele.

All'origine di ogni singola legge e quindi di tutto l'ordinamento ecclesiale ci deve essere una precomprensione nella fede da una parte dell'uomo rigenerato in Cristo fatto membro della Chiesa, sottomesso alla legge interna dell'amore, e dall'altra delle strutture istituzionali della Chiesa volute da Cristo stesso. La verità giuridica nella Chiesa, da una parte, in modo analogico alla verità morale, deve essere l'espressione dell'autocoscienza del fedele in relazione alla persona di Cristo, quindi al radicalismo evangelico, contenuto della legge interna dello Spirito; dall'altra, in modo analogico alla verità dommatica, deve esprimere la coscienza che la Chiesa ha di se stessa in relazione ai mezzi di salvezza che Gesù Cristo ha istituito. È evidente che la verità giuridica, nel processo di elaborazione e di espressione deve necessariamente riferirsi al magistero della Chiesa.

Se comprendiamo questo, possiamo dire che il diritto canonico come insieme delle leggi della Chiesa, entra nel dinamismo dell'annuncio della fede, perché comunicatore dei contenuti della fede.

Tuttavia, per evitare un'assolutizzazione della legge nella Chiesa, si deve anche tener conto del fatto che né la singola legge positiva ecclesiastica né il diritto ecclesiale nel suo complesso potranno mai rendere pienamente tale precomprensione di fede dell'uomo e della Chiesa, che rimangono mistero. Per questo il diritto ecclesiale, più di ogni altro diritto positivo, è frammentario e sempre lo sarà, in quanto, per il suo carattere di astrattezza e generalità, non potrà mai esaurire tutte le dimensioni del fedele e rendere né la legge interna dell'amore né l'essenza della Chiesa in una perfetta forma storica. L'uomo per sua natura è sociale, ma non è pienamente socializzabile, cioè non tutte le dimensioni dell'uomo in quanto tale e dell'uomo come fedele potranno essere regolabili dalla legge positiva. Sia l'autorità ecclesiastica, nel momento della produzione e dell'applicazione della legge, sia il canonista, nella sua attività di studio e di spiegazione di essa, debbono essere consapevoli dell'incolmabile frammentarietà delle singole leggi ecclesiastiche positive e del diritto positivo della Chiesa nel suo complesso, se vorranno che essi svolgano la loro funzione sia per il bene soprannaturale dei singoli fedeli sia per il bene comune come sopra lo abbiamo spiegato. Così, l'autorità, nel regolamentare positivamente gli istituti ecclesiastici, e il canonista, nella sua attività scientifica, debbono essere consapevoli della inadeguatezza delle leggi positive nel rendere l'essenza della struttura della

Chiesa e nello stesso tempo della differente immutabilità di esse, a seconda della loro più o meno diretta derivazione dal diritto divino.